
Approvato con delibera di C.C. n. 96 del 28/11/2025

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Artt. 51 e 93 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Indice

Art. 1 Premesse

Art. 2 Principi generali

Art. 3. Oggetto e definizioni

Art. 4 Criteri per la composizione del seggio di gara

Art. 5 Funzionamento del Seggio di gara

Art. 6 Commissione giudicatrice: nomina e composizione

Art. 7 Funzionamento della Commissione giudicatrice

Art. 8 Nomina Commissari esterni

Art. 9 Cause di incompatibilità e di astensione

Art. 10 Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 1 Premesse

Il presente regolamento ha una validità di carattere generale interno e ha la finalità di aggiornare, secondo principi di competenza e trasparenza, le regole di nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice per le procedure aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 50 comma 4 e 108 del Codice.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 2 Principi generali

La relazione illustrativa al Codice specifica che *"l'istituto della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è stato completamente rivisto in attuazione della previsione della legge delega di procedere al superamento del sistema incentrato sull'Albo dei commissari tenuto dall'ANAC. La nuova normativa è in ogni caso improntata al criterio della trasparenza"*.

Il co. 2 dell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 dispone che la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dal Comune di Taranto, sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, stabilite ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge.

In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.

Il presente regolamento si applica:

- a. alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali il Comune di Taranto procede alla

nomina del Seggio di gara per la gestione dell'intero procedimento di gara;

- b. alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di contratti di concessione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt 50 comma 4 e 108, commi 1 e 2, del Codice, per le quali si procede alla nomina della Commissione giudicatrice. In tali fattispecie, il Comune di Taranto, prevede di norma, anche un Seggio di gara esclusivamente per la gestione della fase amministrativa del procedimento;

Articolo 3. Oggetto e definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, vengono adottate le seguenti definizioni:

- **Codice:** il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ogni sua successiva modifica;
- **Commissione giudicatrice o Commissione:** organo collegiale previsto dagli articoli 51e 93 del Codice cui viene affidato, nelle procedure di appalti o nei contratti di concessione, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Seggio di gara:** organo previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice, nominato per svolgere un'attività strettamente quantitativa che, nelle procedure di appalto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o costo, non comporti alcuna valutazione di altre componenti dell'offerta ovvero che abbia ad oggetto la verifica della documentazione amministrativa ed una valutazione aritmetica delle offerte economiche. Al Seggio di gara, nei casi di appalti o concessioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete altresì la verifica della sola documentazione amministrativa;
- **Offerta economicamente più vantaggiosa:** criterio di aggiudicazione individuato sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo;
- **Minor prezzo o costo:** criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso

Art. 4 Criteri per la composizione del seggio di gara

Per le procedure di appalto o di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP o il Responsabile della fase di affidamento possono avvalersi di un Seggio di gara.

Il seggio di gara è costituito altresì per il solo esame della documentazione amministrativa, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Seggio di gara è costituito, di norma, da personale interno alla Stazione Appaltante/Ente concedente anche dipendente a tempo determinato ed è composto:

1. in forma monocratica dal Responsabile Unico del Progetto, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
2. dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Responsabile della Fase di Affidamento della procedura di aggiudicazione di appalto, il quale riveste il ruolo di Presidente, e da almeno due dipendenti comunali, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. In alternativa, il Seggio di gara può essere composto, in forma monocratica, dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Responsabile della Fase di Affidamento della procedura di aggiudicazione di appalto, coadiuvato da un dipendente comunale con le sole funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti del Seggio di Gara sono individuati in via prioritaria fra il personale interno all'Amministrazione comunale in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Il seggio non ha bisogno di nomina preventiva e si intende regolarmente costituito all'atto del suo insediamento che di norma avviene presso l'Ente.

Con l'insediamento del Seggio di gara, restano, in ogni caso, in capo al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Ai componenti del Seggio di gara si applicano le disposizioni circa le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al successivo art. 9.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, nel bando di gara dovrà essere prevista la facoltà di potersi avvalere del supporto di un Seggio di gara nell'ambito della procedura di aggiudicazione, declinando al presente Regolamento le modalità di costituzione ed il relativo funzionamento.

Art. 5 Funzionamento del Seggio di gara

Nell'aggiudicazione delle procedure di appalto o nei contratti di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo al Seggio di gara sono attribuite la seguenti attività ~~per~~:

1. la verifica, in seduta di gara, della ricezione e completezza delle offerte presentate, nonché l'apertura delle medesime;

2. la verifica, in una o più sedute, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
3. l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
4. la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione;
5. l'apertura, in seduta di gara, delle offerte economiche;
6. la verifica della congruità delle offerte e la valutazione delle eventuali anomalie;
7. la predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione;
8. gli oneri di comunicazione e di pubblicità del procedimento di aggiudicazione.

Nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al Seggio di gara sono attribuite la seguenti attività:

1. la verifica, in seduta di gara, della ricezione e completezza delle offerte presentate, nonché l'apertura delle medesime;
2. la verifica, in una o più sedute, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
3. l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
4. la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione;
5. la predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione a seguito della redazione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice;
6. gli oneri di comunicazione e di pubblicità del procedimento di aggiudicazione.

Tutta l'attività istruttoria di cui ai precedenti punti deve essere puntualmente verbalizzata.

I verbali sono sottoscritti dal responsabile unico del Progetto o dal Responsabile della fase di affidamento e dai componenti del Seggio di gara.

I verbali di gara vengono pubblicati congiuntamente al provvedimento di aggiudicazione in ottemperanza ai principi di trasparenza di cui all'art. 20 del Codice.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto alla piattaforma per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pertanto è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;

-
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte.

Art. 6 Commissione giudicatrice: nomina e composizione

Per le procedure aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 50 comma 4 e 108 del Codice, è fatto obbligo di nominare una commissione giudicatrice di gara, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione giudicatrice è costituita da personale interno Stazione Appaltante/Ente concedente anche dipendente a tempo determinato.

Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 8.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dirigente ovvero tra il personale titolare di posizione organizzativa, cui dovrà essere conferita apposita delega nel provvedimento di nomina della commissione, ovvero il RUP qualora in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze.

Il Dirigente del settore procedente all'acquisto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta del RUP, procedono alla nomina della Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice.

Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.

Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, adeguata competenza e rotazione di cui all'art. 97 co. 3 del Codice

I commissari quindi sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante con esperienza nel settore cui si riferisce la gara.

L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno della Stazione Appaltante.

L'esperienza nel settore è verificata in senso globale, nel suo complesso e non facendo riferimento ad ogni singolo membro.

Possono essere nominati componenti supplenti.

A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il

curriculum del dipendente selezionato.

Per ogni commissione è nominato un segretario.

Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

Per le procedure di gara **sotto** la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, il RUP può ricoprire anche la qualifica di Presidente.

Per le procedure di gara **sopra** la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, il RUP può ricoprire anche la qualifica di Presidente *qualora non sia in contestazione il possesso "del necessario inquadramento giuridico e le adeguate competenze professionali" e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione. (Delibera ANAC n. 89 del 11 marzo 2025)*

Salvo ricorrano comprovati motivi ostativi, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa.

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Stazione Appaltante avente la specifica esperienza.

La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria.

Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curricula dei componenti, sul sito della Stazione Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 28 del D.lgs 36/2023.

La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

Nessun compenso ulteriore rispetto agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Art. 7 Funzionamento della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Per i contratti da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli adempimenti di natura amministrazione sono, di norma, attribuiti al RUP o al Seggio di gara individuati secondo le regole di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti, nel rigoroso rispetto della normativa anticorruzione, anche in specifico riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dalla Stazione Appaltante.

I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono:

- a. svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del vigente Codice di comportamento;
 - b. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
- Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera in piena autonomia e deve attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare regole non previste negli atti di gara.

Nell'ambito di procedure da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermi restando gli adempimenti che il Codice e le disposizioni attuative attribuiscono al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento, (se nominato), ovvero, se nominato, al Seggio di gara, restano in capo alla Commissione giudicatrice:

- la verifica, in seduta di gara, dell'integrità e della presenza dei documenti di natura tecnica ed economica presentati dai candidati ammessi e richiesti nel disciplinare/lettera d'invito;
- la valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche con l'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le formule indicate nel disciplinare/lettera d'invito;
- la lettura, in seduta di gara, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e loro valutazione;
- il supporto al RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte anomale;
- la redazione della graduatoria e relativa lettura in seduta di gara;
- la trasmissione al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento, di tutti i verbali delle sedute di gara per i successivi adempimenti di competenza.

La Commissione giudicatrice adotta le scelte decisorie, valutative e discrezionali con il *plenum* dei suoi membri.

Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.

Ai membri supplenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici al Responsabile Unico di Progetto o al Responsabile della fase di affidamento, se nominato.

La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari.

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto alla piattaforma per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pertanto è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte.

L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti, deve essere svolta nei tempi previsti dalle tempistiche di gara comunicate in fase di notifica del provvedimento di nomina, (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) e di essa si dovrà necessariamente tener conto ai fini della valutazione della produttività individuale.

Art. 8 Nomina Commissari esterni

Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione solo al ricorrere dei seguenti presupposti:

- a. accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero presenza delle stesse in numero non adeguato;
- b. assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- c. per ragioni attinenti all'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- d. quando il personale interno alla Stazione Appaltante non possa svolgere le funzioni di

commissario per incompatibilità o altre disposizioni della vigente normativa in materia.

I commissari esterni di norma sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità.

Oltre ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, i commissari potranno essere selezionati all'interno delle seguenti categorie:

- a. professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- b. attingendo dagli elenchi di professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della Stazione Appaltante in relazione alla singola gara;
- c. qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella determinazione di nomina.

L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto.

I compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione giudicatrice vengono definiti sulla base dei parametri stabiliti con decreto del MIT del 12 febbraio 2018 s.m.i. e le relative spese sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

I compensi sono determinati entro le soglie massime stabilite nel predetto decreto del MIT e in ragione dell'importo della procedura di gara, della complessità della stessa nonché tenendo conto di altre caratteristiche della gara che influiscono sull'attività dei commissari (grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti, etc.).

La liquidazione del compenso e delle spese dei Commissari sarà proposta dal RUP o dal Responsabile della fase di affidamento, se nominato, e disposta con atto del Responsabile/Dirigente del Settore titolare del potere di spesa.

Art. 9 Cause di incompatibilità e di astensione

Non possono essere nominati a far parte del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice:

- a. coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati

componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

- b. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

I membri del Seggio di gara, i commissari ed i segretari non devono quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse così come previste dall'art. 16 del Codice, ossia non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, quindi, i componenti del Seggio di gara, della commissione ed il segretario dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.p.r. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui al comma 5 dell'art. 93 del Codice, di cui all'art. 35 bis D.lgs 165/2001 nonché assenza di conflitto di interessi, anche potenziale di cui all'art. 16 del Codice degli appalti e del quadro normativo correlato.

La Stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente del Seggio di gara, della Commissione giudicatrice e a segretario. Tale insussistenza deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento adottato dal Comune di Taranto, anche in specifico riferimento al rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

L'articolo 7 del D.p.r. n. 62/2013 stabilisce che i dipendenti pubblici hanno il dovere di astenersi dal partecipare a decisioni o attività che potrebbero coinvolgere interessi:

- propri, ovvero interessi dei loro parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi.
- interessi di persone con le quali il dipendente ha rapporti di frequentazione abituale.
- interessi di soggetti o organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge hanno cause pendenti, gravi inimicizie o rapporti di credito o debito significativi.

- interessi di soggetti o organizzazioni di cui il dipendente è tutore, curatore, procuratore o agente, nonché interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il dipendente è amministratore, gerente o dirigente.
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Un conflitto di interessi potrebbe verificarsi, ad esempio, se un commissario ha legami finanziari, familiari o di altra natura con una delle aziende concorrenti.

Questo criterio mira a garantire che i commissari siano imparziali e indipendenti da qualsiasi influenza esterna durante il processo di valutazione.

I membri del Seggio di gara, i commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di gara per la quale sono stati nominati.

Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Si applicano ai membri del Seggio di gara, ai commissari e ai segretari gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del codice civile.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Ai fini della prevenzione della corruzione i membri del Seggio di gara, il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

Art. 10 – Applicazione, norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo, sono abrogate eventuali disposizioni precedenti riguardanti la materia di cui questo documento si occupa.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure indette con il D.lgs. 36/2023, anche in corso, qualora compatibili

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato dall'Ente, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle

norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di n. 10 articoli.